

**Tribunale Ordinario di Pescara**

Verbale di udienza

All'udienza del 15/10/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al
N.r.g.a.c. 68/2025

Per la società opposta è presente l'avv. P.C., in sostituzione degli avv.ti F.A. e P. L. B., il quale discute la causa riportandosi a propri atti processuali ed, in particolare, alle note conclusive da ultimo depositate, e chiede che la causa venga decisa.

Per la opponente è presente l'avv. P., il quale fa presente che le trattative con la Soc. opposta per la complessiva definizione dei rapporti bancari sono tutt'ora in corso, prossime alla sistemazione ma ad oggi non ancora formalizzate e perfezionate. Dovranno essere concluse inevitabilmente entro il 21 ottobre, data fissata per la vendita immobiliare. Chiede pertanto un ulteriore breve termine, riportandosi in caso di mancata concessione alle conclusioni di cui all'atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

**IL GIUDICE**

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.68/2025 R.A.C.C.

TRA

C. P. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e **R.A. (c.f. ...)**,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti M.P. e R. P., come da mandato in atti;

-OPPONENTI-**E**

N. S. S.R.L., e per essa la **procuratrice speciale A. spa**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.A. e P.L.B., come da mandato in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: opposizione all'esecuzione art. 615, comma 2, cpc.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il C.P. a rl e R.A. hanno introdotto il giudizio di merito di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, cpc, e, specificamente, all'atto di pignoramento immobiliare (a seguito di atto di precetto rimasto infruttuoso per l'importo complessivo di € 68.806,83) di cui alla procedura esecutiva n. 159/2024 RGE, proposta da N. S. srl e per essa da A. spa, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 19.9.2013, stipulato dal C.P. con la Banca di (...), in riferimento al quale R.A. era costituito terzo datore di ipoteca.



Hanno eccepito gli opposenti che il mutuo non potesse valere quale titolo esecutivo in considerazione del contestuale trasferimento della somma mutuata (€ 70 mila) in favore della Banca mutuataria con vincolo della stessa in deposito cauzionale.

Sulla scorta di questa eccezione, hanno chiesto di:

1) accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare nrg 159/2024; quindi, la nullità ed illegittimità di tutti gli atti prodromici e successivi al pignoramento, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di proseguire la medesima esecuzione immobiliare;

2) Con il favore delle spese, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari.

Si è costituita in giudizio N. S. srl e per essa A. spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 8.10.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa come segue.

Ebbene, l'opposizione va rigettata. Deve rilevarsi, quanto all'unico motivo di opposizione, cioè l'inidoneità del mutuo all'esame ad avere efficacia di titolo esecutivo, che nel contratto si legge che *l'importo del mutuo, contestualmente al presente atto, viene erogato dalla banca alla parte mutuataria la quale, con la sottoscrizione in calce, ne dà ampia quietanza.* Ora, sulla questione sollevata dagli opposenti sono intervenute da ultimo le SS.UU della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5968/2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: *"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a*



disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

Ciò posto, la questione eccepita dagli attori è infondata, atteso che nel mutuo ipotecario di cui si tratta è espressamente data quietanza dell'importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa (art. 5) - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna gli opposenti alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 4216,50 per compensi (dm 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i minimi per essere il valore della causa prossimo al minimo di scaglione), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 15.10.2025.

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

